

SC s.r.l.

Via Laterni 23

66021 CASALBORDINO (CH)

Spett.le: REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e
Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia.

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione
Ambientale.

Via Leonardo Da Vinci 6 – 67100 L'Aquila

OGGETTO: Progetto di realizzazione impianto trattamento rifiuti inerti non pericolosi.

Il sottoscritto Cicchitti Stefano, residente in Casalbordino (CH), in via Laterni 23, dichiara la conformità della pratica VIA per il progetto "Realizzazione impianto trattamento rifiuti inerti non pericolosi" in località contrada Castellani del Comune di Casalbordino (CH), alla nuova L.R. 36 del 21 Ottobre 2013 Art.18, pubblicata sul BURA n°40 del 06/11/2013.

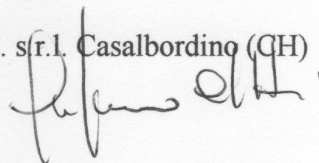
Di seguito, si riporta tabella di confronto tra la precedente normativa, L.R. del 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i., e la normativa vigente L.R. del 21 ottobre 2013, n. 36.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

IN FEDE

STEFANO CICHITTI

SC. s.r.l. Casalbordino (CH)



L.R. del 19 dicembre 2007, n. 45	L.R. del 21 ottobre 2013, n. 36
Art. 65	Art. 18
<p>4-bis. I criteri di localizzazione, previsti dal Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 9, non si applicano agli impianti esistenti alla data del 22 dicembre 2007.</p> <p>CRITERIO ESCLUDENTE</p>	<p>4-bis. I criteri localizzativi riferiti alle aree agricole per le diverse tipologie di impianti di cui al capitolo 11.3 del PRGR di cui all'articolo 9 riguardano esclusivamente le aree la cui destinazione d'uso degli strumenti di pianificazione urbanistica è classificata agricola. Nel caso di aree agricole di pregio incluse nelle perimetrazioni in cui si ottengono produzioni a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), a Denominazione di Origine Protetta (DOP), a indicazione Geografica Protetta (IGP), a Indicazione Geografica Tutelata (IGT) e/o produzioni ottenute con tecniche dell'agricoltura biologica, riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, i suddetti criteri localizzativi sono riclassificati penalizzanti:</p> <p>a) nel caso in cui non sia comprovata la presenza sui lotti interessati alla realizzazione degli impianti di cui ai capitoli 11.3.1 e 11.3.4 del PRGR di una o più produzioni certificate;</p> <p>b) tali lotti non siano espressamente vocati alle predette produzioni di pregio e siano ubicati ad una distanza tale dalle predette aree da consentire la realizzazione di interventi di mitigazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.</p> <p>Restano escludenti i criteri localizzativi riferiti agli impianti di cui al capitolo 11.3.2 e 11.3.3 del PRGR, salvo per discariche a servizio di impianti di trattamento per cui i criteri sono penalizzanti. In caso di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esistenti ed in esercizio, inseriti nella programmazione di settore, i criteri localizzativi di cui al PRGR, capitolo 11.3.3 riferiti alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono riclassificati penalizzanti.</p> <p>CRITERIO PENALIZZANTE</p> 